



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del Reg. Data 26-08-2015

COPIA

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015: CONFERMA ALIQUOTE 2014.

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 19:45, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

MONTEPARA FABRIZIO	P	COLANERO LORENA	P
CICOLINI VINCENZO	P	D'ALLEVA LUIGI	P
PINTO NICOLO'	P	D'ANGELO NICOLO'	P
CIPOLLONE ROCCO	P	CARAFÀ RINO	P
DI POMPO MARCO	P	CENTANNI ANDREA	P
FERRANTE GIOVANNA	P	D'ALLEVA LEONARDO	P
CIVITARESE ROCCO	P		

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MONTEPARA FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta;

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Sabatini Cristiana, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 19-08-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data: 19-08-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco-Presidente, il quale spiega che si tratta di una conferma delle aliquote 2014; ricorda che TASI ed IMU sono legate tra di loro, nel senso che la somma delle rispettive aliquote non può eccedere il 10,60 per mille; apre la discussione sull'argomento;

Interviene il Consigliere D'Angelo Nicolò, il quale afferma che, per quanto discutibile, la TASI è forse l'unica tassa di cui il cittadino può verificare l'efficacia e l'efficienza, valutando i servizi indivisibili realizzati dall'amministrazione; ricorda che, ad Orsogna, vi sono interi territori che non hanno la pubblica illuminazione, la polizia municipale è evidentemente sotto organico; invita quindi l'amministrazione a spendere bene i soldi incassati a titolo di TASI, per le finalità a cui sono destinati;

Risponde il Sindaco, il quale dichiara di condividere totalmente l'intervento del Consigliere D'Angelo Nicolò; come ANCI e come amministrazione, si dichiara favorevole alla cd. tassa di scopo, legata ad un intervento specifico; afferma che, purtroppo, in questo momento storico, si sta perseguendo, a livello centrale, la politica del chiudere gli enti di prossimità (Province e piccoli Comuni), mentre invece il problema non è causato dai piccoli Enti;

Non essendovi ulteriori interventi da parte dei Consiglieri comunali, preso atto della proposta in oggetto di seguito riportata;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 della legge n. 147/2013;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20/08/2014;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20/08/2014 con la quale sono state fissate le aliquote e detrazioni TASI per l'esercizio 2014;

Richiamato in particolare l'articolo 4 del Regolamento TASI, il quale demanda al C.C. il riparto del carico tributario tra il detentore ed il proprietario, già fissati con precedente delibera di CC N° 29 del 20/08/2014;

Ritenuto di dover confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015 già in vigore per l'esercizio 2014 giusto atto di CC n. 29 del 20/08/2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 come di seguito:

Fattispecie	Aliquota
abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU	3,30 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Aliquota ordinaria Altri immobili (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti)	2,50 per mille

DETRAZIONI:

detrazione per l'**abitazione principale** come di seguito proposta:

- Detrazione base fissa €. 50,00
- Ulteriore detrazione per ogni figlio fino a 26 anni residente nel nucleo familiare.....€30,00
- Ulteriore detrazione fissa per nuclei familiari con presenza di almeno un portatore di handicap con un grado di invalidità del 100% con una certificazione di handicap, in stato di gravità, ai sensi della L. 104 art. 3 c.€. 60,00

ALIQUOTA TRA TITOLARE E DETENTORE:

- Nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta :

a) dal detentore nella misura del 20% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura allo stesso spetta la detrazione per abitazione principale;

b) dal titolare del diritto reale nella misura dell' 80%;

Stimando in €. 400.000,00 il gettito atteso TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra per l'esercizio 2015;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 4 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o servizio di polizia locale;
- o Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- o Parchi e servizi tutela ambientale;
- o Protezione civile
- o Sport e ricreazione
- o Turismo
- o Cultura
- o Polizia Locale
- o Necroscopico
- o Manutenzione verde e strutture pubbliche (personale pro quota)

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dagli stanziamenti degli schemi di bilancio 2015 predisposti dalla Giunta comunale, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Viabilità, circolaz. strad e servizi connessi	€ 59328,49
2	Illuminazione Pubblica	€ 128500,00
3	Parchi e servizi tutela ambiente	€ 21800,00
4	Protezione civile	€ 13300,00
5	Sport e ricreazione	€ 2427,80
6	Turismo	€ 3000,00
7	Cultura	€. 52239,45
8	Polizia Municipale	€. 53336,00
9	Servizio Necroscopico	€. 34260,96
10	Personale in quota (manutenz. strutture pubbliche e verde)	€. 15000,00
TOTALE		€ 404892,70

Con una copertura del 98,79%;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per

i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visti:

- l'art. 13 c. 15 del DL 201/2011 conv. in L. 214/2012;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti: voti favorevoli: n. 9 – voti contrari: n. 4 (D'Angelo Nicolò, Carafa Rino, Centanni Andrea, D'Alleva Leonardo) – astenuti //

DELIBERA

- 1) di confermare per il 2015 , per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e detrazioni della TASI già in vigore per l'esercizio 2014, giusta delibera di CC n° 29 del 20/08/2014, come di seguito:

Fattispecie	Aliquota
abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU	3,30 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Aliquota ordinaria Altri immobili (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti)	2,50 per mille

DETRAZIONI:

detrazione per **l'abitazione principale** come di seguito proposta:

- Detrazione base fissa €. 50,00
- Ulteriore detrazione per ogni figlio fino a 26 anni residente nel nucleo familiare.....€30,00
- Ulteriore detrazione fissa per nuclei familiari con presenza di almeno un portatore di handicap con un grado di invalidità del 100% con una certificazione di handicap, in stato di gravità, ai sensi della L. 104 art. 3 c.€. 60,00

ALIQUTA TRA TITOLARE E DETENTORE:

- Nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta :

a) dal detentore nella misura del 20% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura allo stesso spetta la detrazione per abitazione principale;

b) dal titolare del diritto reale nella misura dell' 80%;

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 3) di stimare in €. 400.000,00 il gettito 2015 della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 4) di stabilire in sede di Previsione in €. 404892,70 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come di seguito risultanti dagli schemi di bilancio 2015 proposti dalla Giunta Comunale:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Viabilità, circolaz. strad e servizi connessi	€ 59328,49
2	Illuminazione Pubblica	€ 128500,00
3	Parchi e servizi tutela ambiente	€ 21800,00
4	Protezione civile	€ 13300,00
5	Sport e ricreazione	€ 2427,80
6	Turismo	€ 3000,00
7	Cultura	€. 52239,45
8	Polizia Municipale	€. 53336,00
9	Servizio Necroscopico	€. 34260,96
10	Personale in quota (manutenz. strutture pubbliche e verde)	€. 15000,00
TOTALE		€ 404892,70

Con una copertura attesa del 98,79%;

- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge.
- 6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Successivamente, con separata votazione, resa dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, con n. 9 voti favorevoli, n. 4 contrari (D'Angelo Nicolò, Carafa Rino, Centanni Andrea, D'Alleva Leonardo) e nessun astenuto, IL CONSIGLIO COMUNALE dichiara la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, vista l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MONTEPARA FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 27 AGO 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

Orsogna, li 27 AGO 2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dr. Andrea Mancini

693
ALBO N. DEL 27 AGO 2015

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-08-2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL:

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ perché è decorso il termine di 10 giorni da quello successivo al completamente del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1 del TUEL in 15 giorni.

ORSOGNA, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 27 AGO 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sabatini Cristiana



Sabatini

